

Legge regionale 20 marzo 2015, n. 32

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

(Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30.03.2015)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/1994

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 11 della l.r. 3/1994, come recentemente modificato dalla l.r. 88/2014, prevede che l'esercizio venatorio si svolga in nove ambiti territoriali di caccia (ATC) corrispondenti ai confini provinciali, salvo che per le Province di Firenze e Prato costituenti un unico ATC. Il medesimo articolo 11, come novellato dalla sopracitata l.r. 88/2014, prevede inoltre la possibilità di istituire dei sottoambiti al fine di garantire una zonizzazione il più possibile omogenea e rispondente alle peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche dei diversi contesti territoriali;

2. Tali disposizioni appalesano una possibile violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione in quanto, prevedendo ambiti di natura non necessariamente sub-provinciale e rendendo facoltativa l'istituzione dei citati sottoambiti per l'esercizio dell'attività venatoria, potrebbero porsi in contrasto con gli standard di tutela uniformi stabiliti sul territorio nazionale dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

3. Si ritiene pertanto opportuno eliminare dalla normativa vigente i possibili profili di illegittimità costituzionale prevedendo che la corrispondenza degli ATC con i confini provinciali rilevi esclusivamente ai fini della organizzazione amministrativa con la conseguente istituzione dei sottoambiti non più in via facoltativa;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/1994

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della

legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), inserite le parole: “ *Ai soli fini della organizzazione amministrativa*”. (1)

2. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 3/1994 le parole: “ *possono essere istituiti dei sottoambiti, anche ai fini dell’accesso dei cacciatori di cui all’articolo 13 ter* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *nonché ai fini dell’accesso dei cacciatori di cui all’articolo 13 ter, sono istituiti sottoambiti di dimensioni sub-provinciali* ”. (1)

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. La Corte costituzionale con sentenza n. 124 del 2016 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.1, commi 1 e 2, della presente legge.